

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

del 28 febbraio 1991

nella causa C-234/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Stergios Delimitis contro Henninger Bräu AG (\*)

(Concorrenza — Contratti di fornitura di birra — Pregiudizio per il commercio intracomunitario — Esenzione per categorie — Competenze dei giudici nazionali)

(91/C 86/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-234/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Stergios Delimitis e Henninger Bräu AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 85 del trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173, pag. 5, modificato nella GU n. L 79 del 23 marzo 1984, pag. 38), la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione; F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 28 febbraio 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Un contratto di fornitura di birra è vietato dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, qualora ricorrano due condizioni cumulative. È necessario in primo luogo che, tenuto conto del contesto economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra in pubblici esercizi sia difficilmente accessibile a concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o che potrebbero ivi estendere la loro quota di mercato. Il fatto che il contratto di cui trattasi faccia parte, in tale mercato, di un insieme di contratti analoghi che producono un effetto cumulativo sul meccanismo della concorrenza, costituisce solo un fattore tra gli altri per valutare se un tale mercato sia effettivamente di difficile accesso. Bisogna in secondo luogo che il contratto di cui trattasi contribuisca in modo significativo all'effetto di sbarramento prodotto dall'insieme di questi contratti nel loro contesto economico e giuridico.

L'importanza del contributo del singolo contratto dipende dalla posizione delle parti contraenti sul mercato di cui è causa e dalla durata del contratto.

2. Un contratto di fornitura di birra che autorizzi il rivenditore ad acquistare birra proveniente da altri Stati membri non è in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati, qualora tale autorizzazione corrisponda ad una reale possibilità, per un fornitore nazionale o straniero, di fornire a tale rivenditore birre originarie di altri Stati membri.
3. Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva non ricorrono qualora le bevande oggetto di un obbligo di acquisto esclusivo non siano elencate nel testo stesso del contratto, ma sia convenuto che esse risultino di volta in volta dal listino dei prezzi della fabbrica di birra o delle sue società controllate.
4. L'esenzione per categorie di cui al regolamento (CEE) n. 1984/83 non si applica ad un contratto di fornitura di birra relativo ad un pubblico esercizio dato in affitto al rivenditore o messo a sua disposizione dal fornitore e che contenga un obbligo di acquisto di bevande diverse dalla birra, qualora tale contratto non risponda ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento.
5. Un giudice nazionale non può estendere il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83 a contratti di fornitura di birra che non rispondano esplicitamente alle condizioni di esenzione fissate da questo regolamento. Il giudice nazionale non può neppure dichiarare l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato inapplicabile ad un contratto di questo tipo ai sensi del paragrafo 3 di questa stessa norma. Esso può ciononostante accertare la nullità di questo contratto, in conformità all'articolo 85, paragrafo 2, qualora abbia raggiunto la certezza che il contratto non potesse essere oggetto di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

(\*) GU n. C 238 del 16. 9. 1989.